

**CAPITOLATO D'ONERI
PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI
ASSISTENZA DOMICILIARE EDUCATIVA MINORI**

Sommario

CAPO I	2
CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO	2
E DISPOSIZIONE GENERALI	2
Articolo 1 – Descrizione del Servizio.....	2
Articolo 2 - Esternalizzazione della gestione	2
Articolo 3 - Assistenza domiciliare educativa minori.....	2
Articolo 4 - Incontri protetti.....	3
CAPO II – CARATTERISTICHE FUNZIONALI DEL SERVIZIO E PROGRAMMAZIONE.....	4
Articolo 5 - Collaborazioni con il territorio	4
Articolo 6 - Programmazione	4
CAPO III - PERSONALE.....	5
Articolo 7 - Coordinatore del servizio e rapporti con il Servizio Politiche Sociali	5
Articolo 8 - Requisiti professionali degli operatori.....	5
Articolo 9 - Volontariato	5
Articolo 10 - Qualità e comportamenti degli operatori.....	6
Articolo 11 - Obblighi del gestore nei confronti del personale.....	6
CAPO IV - GESTIONE DEL SERVIZIO	7
Articolo 12 - Gestione e variazione del servizio.....	7
Articolo 13 - Interruzione del servizio	8
Articolo 14 - Durata di affidamento del Servizio.....	8
Articolo 15 - Corrispettivo contrattuale del servizio.....	9
Articolo 16 - Oneri ed obblighi diversi a carico del gestore.....	10
Articolo 17 - Rispetto della normativa prevista dal Decreto leg.vo 81/2008	10
Articolo 18 - Responsabilità ed assicurazioni.....	11
Articolo 19 - Controlli e verifiche	11
CAPO V - PENALITÀ, RISOLUZIONE, CONTROVERSI E NORME FINALI.....	11
Articolo 20 - Rilievi dell'Amministrazione Comunale.....	11
Articolo 21 - Inadempienze	12
Articolo 22 - Risoluzione del contratto.....	12
Articolo 23 - Recesso e sospensione del servizio	13
Articolo 24 - Cauzione definitiva e assicurazioni RC	13
Articolo 25 - Stipula ed esecuzione del contratto.....	14
Articolo 26 - Obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.....	14
Articolo 27 - Inefficacia di clausole e/o patti aggiuntivi.....	14
Articolo 28 - Domicilio e Foro competente	14
Articolo 29 - Rispetto Reg. UE 2016/679. Privacy.....	15
Articolo 30 - Norme finali	16

CAPO I

CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO E DISPOSIZIONE GENERALI

Articolo 1 – Descrizione del Servizio

1. Costituisce oggetto del presente capitolato l'attivazione di servizi di assistenza socio-educativa rivolta ai minori a rischio di disagio sociale, finalizzato a favorire l'autonomia e il miglioramento delle relazioni interpersonali in ambito familiare e sociale. Detti servizi vengono modulati sulla base di specifici progetti individualizzati di intervento e consistono in:
 - Assistenza domiciliare educativa minori (SADE MINORI);
 - Incontri protetti.
2. Il contesto sociale sul quale si intende intervenire con l'affidamento dei servizi di cui al presente capitolato è caratterizzato da un aumento delle fragilità familiari (difficoltà nell'assunzione delle responsabilità genitoriali, conflittualità coniugale, precarietà economica, difficoltà di integrazione) oltre che dalla necessità di contenere e prevenire il rischio di devianza soprattutto in età adolescenziale.
3. Le finalità che si intendono perseguire sono tese alla prevenzione del disagio dei minori e dei loro nuclei di appartenenza nonché alla conciliazione dei tempi di vita e di lavoro delle famiglie perseguendo i seguenti obiettivi:
 - mantenere il minore nel nucleo familiare attraverso il recupero di tutte le risorse presenti ed evitando per quanto possibile l'allontanamento dallo stesso;
 - supportare la famiglia e le figure parentali nell'assolvere ai propri ruoli potenziandone le risorse;
 - promuovere l'integrazione e l'inserimento del minore nei contesti educativi, scolastici e non allo scopo di evitare la cronicizzazione del disagio e l'istituzionalizzazione.

Articolo 2 - Esternalizzazione della gestione

1. La gestione del servizio è affidata all'operatore economico che, a conclusione del procedimento ad evidenza pubblica, ha presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa;
2. Il Comune mantiene le funzioni di indirizzo e controllo della gestione del servizio al fine di assicurare il rispetto delle finalità sociali di cui al presente capitolato.

Articolo 3 - Assistenza domiciliare educativa minori

1. Il servizio di ASSISTENZA EDUCATIVA DOMICILIARE MINORI (in acronimo SADE MINORI) consiste in un intervento socio- educativo che consente al minore in difficoltà di ricevere nel proprio ambiente di vita l'aiuto di cui necessita in forme flessibili e adatte alle esigenze personali e familiari e che si fonda su una relazione individuale con l'educatore di riferimento. La durata dell'intervento varierà in relazione al progetto educativo individualizzato. Mediante tale servizio si tenterà, da un lato, di indurre un certo grado di autonomia, in relazione all'età dell'utente, nel bambino/ragazzo, facendo leva sulle sue risorse personali, dall'altro, si mirerà a un progressivo passaggio di consegne dall'educatore alla famiglia. È necessario che il lavoro non si limiti al domicilio ma tenda anche a creare o ristabilire reti di relazioni e occasioni di socializzazione.

2. tipologia prestazioni: intervento di osservazione educativa pre-progettuale allo scopo di decodificare una domanda di aiuto, per passare poi ad una progettazione più finalizzata e consapevole;
 - interventi per favorire la promozione il sostegno e l'integrazione sociale a livello familiare: coinvolgimento attivo della famiglia all'interno del progetto educativo, coinvolgimento delle strutture ricreative e culturali del territorio;
 - promozione e stimolo alla salute e alla cura della propria persona, dell'igiene personale, dell'abbigliamento e dei propri spazi;
 - sostegno all'autonomia nella gestione di piccoli momenti di gruppo e individuali nei quali favorire la responsabilizzazione e l'organizzazione;
 - sostegno e accompagnamento dei minori nella comprensione e accettazione di particolari situazioni e momenti della propria vita introspettiva e relazionale.

Per il servizio dovrà essere garantito un rapporto personale/utente pari a 1:1 salvo diverse disposizioni impartite dai competenti uffici comunali.

Il servizio viene svolto, di norma, al domicilio del minore o negli altri luoghi pubblici in cui lo stesso svolge la sua vita di relazione (strutture e servizi con funzioni educative, ricreative, sportive e di aggregazione, luoghi di incontro formali e informali).

3. monte ore e costi: il servizio deve funzionare per tutta la durata dell'appalto 5 giorni alla settimana, dal lunedì al venerdì fino alle 20, per un **monte ore annuale massimo di 2.750 e una media settimanale di 55 ore**. Data la scadenza prevista all'art. 14, le ore massime previste per il presente affidamento sono pari a 6.875 ore. Il sabato e nei giorni festivi il servizio sarà svolto solo per casi di particolare necessità. Il servizio da prestare all'utente può essere strutturato con presenza programmata di tipo continuativo o saltuario.

Articolo 4 - Incontri protetti

1. Il servizio consiste in azioni che vengono esplicate all'interno degli INCONTRI c.d. "PROTETTI" intendendo per incontri protetti quegli incontri periodici fra minori in situazione di affidamento etero-familiare e famiglia di origine (o situazioni similari).
L'attività dell'educatore è quella di vigilare e osservare professionalmente la messa in atto delle modalità relazionali genitori-figli ed eventualmente, secondo le specifiche indicazioni del servizio sociale, intervenire nella mediazione relazionale.
2. monte ore e costi: il servizio viene attivato in relazione all'esigenza manifestata dal servizio sociale di rispondere a progetti individualizzati in numero compatibile con le risorse di bilancio. Il servizio dovrà essere svolto in orari compatibili con le esigenze dei nuclei familiari coinvolti e pertanto potrà essere richiesta, qualora il progetto lo richieda, la presenza dell'educatore in giornate pre-festive. Il costo così come il monte ore destinati agli incontri protetti deve rientrare nel monte ore e nel costo complessivo.

CAPO II – CARATTERISTICHE FUNZIONALI DEL SERVIZIO E PROGRAMMAZIONE

Articolo 5 - Collaborazioni con il territorio

In base al progetto educativo personalizzato, potrà essere previsto un intervento di rete di comunità che parta dal superamento del rapporto individualizzato operatore/utente al domicilio del minore in vista dell'inserimento del minore stesso in spazi e luoghi dell'aggregazione formale e informale dei diversi gruppi sociali del territorio ove il minore può esplicare una sana ed equilibrata vita di relazione.

Si considerino, ad esempio:

- la partecipazione del minore ad attività specifiche (sportive, ludiche, culturali);
- l'integrazione/appartenenza a gruppi di pari garantendo l'accesso alle attività, senza oneri aggiuntivi per l'ente, l'osservanza della calendarizzazione degli impegni e se necessario il trasporto del minore.

Articolo 6 - Programmazione

1. L'ammissione, la cessazione e l'eventuale ripristino del servizio sono di competenza esclusiva del servizio sociale professionale dell'Ente. Non è consentito agli educatori del soggetto gestore del servizio attuare modifiche del programma di intervento, se non previo accordo con il Servizio Sociale predetto.
2. L'Amministrazione comunale si riserva annualmente di rideterminare, tanto in aumento quanto in diminuzione, il numero delle ore indicate sia in funzione di variazioni di soggettive esigenze degli aventi diritto che per sopravvenute esigenze di interesse pubblico nella misura del quinto d'obbligo.
3. Eventuali richieste dirette degli utenti al soggetto affidatario del servizio dovranno essere rinviate all'Assistente Sociale del servizio comunale.
4. A tal fine i Responsabili del Servizio Sociale professionale e del soggetto affidatario del servizio stabiliranno, con successivi accordi, le scadenze temporali per l'aggiornamento sui casi. La programmazione avrà cadenza da stabilirsi.
5. Nel programmare i singoli interventi e predisporre il piano di lavoro dovrà essere tenuto conto, per quanto possibile, dell'esigenza di continuità nel rapporto educatore/utente.
6. Il gestore del servizio indicherà, fra gli educatori, un coordinatore del servizio stesso che seguirà la programmazione e disporrà con tempestività l'organizzazione e il coordinamento del lavoro. Il coordinatore è tenuto a partecipare alle riunioni attinenti al servizio alle quali viene invitato.
7. Le ore da prestare dovranno considerarsi al netto dei tempi di percorrenza per il raggiungimento della sede di servizio.
8. Ciascun educatore della Cooperativa affidataria del servizio cura la registrazione delle prestazioni effettuate presso l'utenza mediante la modulistica e con la supervisione fornite dal coordinatore.

CAPO III - PERSONALE

Articolo 7 - Coordinatore del servizio e rapporti con il Servizio Politiche Sociali

1. Il gestore del servizio è tenuto a curare i rapporti con il Comune tramite la figura del Coordinatore del servizio, il quale sarà l'interlocutore unico con i Servizi Sociali. Egli avrà il compito di intervenire, decidere, rispondere direttamente riguardo ad eventuali problemi che dovessero sorgere relativamente all'espletamento dei servizi e dovrà garantire la reperibilità tramite un sicuro recapito telefonico. Il Referente risponderà inoltre di eventuali disservizi che dovessero essere riscontrati e contestati dall'Ufficio competente.
2. Il coordinatore è responsabile dell'organizzazione del servizio, con compiti di indirizzo e sostegno tecnico al lavoro degli operatori, di monitoraggio e documentazione delle attività, di raccordo e integrazione con i servizi territoriali. Il Coordinatore è tenuto, altresì a redigere una relazione semestrale concernente l'andamento tecnico della gestione del servizio con l'indicazione dei risultati e delle problematiche emerse oltre ed eventuali suggerimenti per il migliore andamento della gestione del servizio.
3. Il Coordinatore, inoltre, è tenuto a segnalare ai Servizi Sociali del Comune in modo tempestivo, direttamente o a mezzo di relazione scritta grave difficoltà e problematiche emerse durante l'esecuzione del servizio e che si richiedano interventi o soluzioni immediate.

Articolo 8 - Requisiti professionali degli operatori

1. Il personale impegnato nei servizi oggetto del presente capitolato deve possedere i seguenti titoli di studio e/o le seguenti professionalità:
 - Laurea triennale in educazione professionale, ai sensi del D.M. 8 ottobre 1998, n. 520¹ "regolamento recante norme per l'individuazione della figura e del relativo profilo professionale dell'educatore professionale ai sensi dell'art. 6, comma 3, del Decreto Lgs. 502/92";
 - Laurea in campo educativo e formativo, ovvero psicologico e sociale previste dalla normativa statale vigente, con esperienza almeno biennale con ruolo educativo in un servizio socio-educativo.

Si richiama, altresì, per quanto riguarda le funzioni di educatore, quanto previsto dal dall'art. 14 del Regolamento Regionale n. 13 del 22 dicembre 2004 "*Requisiti e modalità per l'autorizzazione e l'accreditamento dei servizi per l'infanzia, per l'adolescenza e per il sostegno alle funzioni genitoriali e alla famiglia di cui alla legge regionale 13 maggio 2003, n. 9*" come modificato dall'art. 1, Regolamento Regionale 28 luglio 2008, n.1.

Articolo 9 - Volontariato

L'Amministrazione Comunale riconosce il valore del volontariato in campo sociale. L'aggiudicatario è tenuto a promuovere il contributo del volontariato che potrà essere impegnato, previo accordo con il Direttore dell'esecuzione del servizio, per attività di supporto agli educatori impiegati nel servizio. L'impiego dei volontari è destinato esclusivamente ad attività complementari e di supporto e pertanto, gli educatori devono essere presenti durante i servizi prestati.

¹ Ai sensi del comma 517 della legge 145/2018 sono esentati dall'obbligo di iscrizione gli Educatori professionali socio-pedagogici, quale professione non organizzata (legge 4/2013) e, pertanto, impossibilitata a svolgere attività tipiche e riservate all'Educatore professionale di cui al DM 520/1998

Il soggetto aggiudicatario del Servizio dovrà informare il Direttore dell'esecuzione del servizio dell'eventuale utilizzo di personale volontario o tirocinante segnalando:

- La responsabilità del volontario/tirocinante in modo esplicito, il ruolo, l'ambito e le modalità di utilizzo;
- i criteri di copertura assicurativa, senza oneri per l'ente appaltante;
- le forme di cautela adottate per garantire la riservatezza su fatti e circostanze in cui il volontario/tirocinante venga a conoscenza nell'espletamento del proprio servizio.
- forme e modalità di accesso a documenti riservati.

Il Direttore valuta la richiesta e autorizza l'utilizzo del suddetto personale.

In nessun caso le prestazioni dei volontari o dei tirocinanti potranno essere utilizzate in maniera sostitutiva rispetto ai parametri di impiego degli operatori.

L'aggiudicatario può consentire la partecipazione dei volontari e dei tirocinanti alla formazione. Può essere autorizzato dal Direttore dell'esecuzione del servizio l'impiego di eventuali volontari in Servizio civile Nazionale o Regionale attribuiti dall'UNSC o dalla Regione alla Ditta aggiudicataria; in tal caso i volontari in SCN o SCR debbono svolgere una funzione di supporto e mai in sostituzione dei lavoratori, e la Ditta è tenuta a rispettare tutte le vigenti normative in materia. Al soggetto aggiudicatario potrà inoltre essere richiesto di collaborare con il committente per la gestione, presso le sedi di proprietà dell'Ente, di gruppi di allievi di Istituti scolastici secondo le normative vigenti circa l'alternanza scuola lavoro.

Articolo 10 - Qualità e comportamenti degli operatori

1. Gli operatori impegnati nello svolgimento delle tipologie di assistenza disciplinate dal presente capitolato oltre ad avere un'età compresa tra i 18 e i 65 anni, devono essere idonei al lavoro assegnato per capacità fisiche e per qualificazione professionale e devono essere in possesso delle certificazioni sanitarie, ove previste dalle norme in vigore.
2. Gli operatori medesimi devono mantenere un comportamento decoroso e irreprensibile, di provata correttezza, garantendo riservatezza assoluta relativamente a tutto ciò di cui essi vengono a conoscenza nel rapporto con gli utenti in piena osservanza dell'attuale legge sulla privacy e fornendo collaborazione sia nei riguardi di altri operatori che verso gli utenti ed i loro familiari.
3. Il gestore del servizio dovrà fornire agli operatori tutti i materiali e i dispositivi di tutela e protezione individuale da rischi professionali in ottemperanza a quanto disposto dal Testo unico sulla sicurezza - D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81.
4. L'aggiudicatario è tenuto a programmare e mettere in attuazione attività di aggiornamento e formazione per il personale utilizzato. Sono a carico dell'aggiudicatario del servizio eventuali corsi ed aggiornamenti del personale in base al D. Lgs. 81/08.
5. Il Comune, tramite il competente Settore, si riserva la facoltà di chiedere l'allontanamento del personale addetto che durante l'orario di lavoro o anche fuori esso, assume comportamenti difformi con quanto previsto al precedente comma 2.

Articolo 11 - Obblighi del gestore nei confronti del personale

1. Il Gestore dovrà assicurare le prestazioni inerenti al Servizio in appalto con proprio personale, in numero adeguato, regolarmente assunto e avente i requisiti professionali richiesti.
2. Prima dell'inizio del servizio, l'appaltatore consegna al Servizio comunale competente una dichiarazione resa dal legale rappresentate, con la quale attesta per ogni singolo operatore il possesso delle certificazioni necessarie per la funzione assegnata e l'immunità dello stesso da condanne penali e/o carichi penali pendenti con riferimento al D.Lgs. 04/03/2014, n. 39 e al

D.P.R. 14 novembre 2002, n. 313, in particolare per quanto attiene alle norme anti pedofilia.

3. Su richiesta del Servizio comunale competente, il gestore è tenuto ad adeguare il numero degli operatori e/o delle ore impegnate nel servizio proporzionalmente all'aumento o alla diminuzione del numero degli utenti. Il gestore è tenuto a garantire i servizi richiesti, impegnandosi a sostituire gli operatori che per qualunque motivo risultassero assenti dal servizio, con altro personale in possesso degli stessi requisiti. Dovranno essere comunicate al competente Servizio comunale le sostituzioni di lungo periodo del personale impiegato nel servizio.
4. È fatto obbligo all'appaltatore di applicare ai lavoratori dipendenti condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro di Settore e dagli accordi locali integrativi vigenti.
5. Il gestore solleva il Comune da qualsiasi obbligo e responsabilità inerenti il regolare pagamento delle retribuzioni e il versamento, alle scadenze di legge, dei contributi assicurativi e previdenziali, assicurazioni, ed in genere l'osservanza tutti gli obblighi risultanti dalle disposizioni legislative e regolamentari in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, assumendone a proprio carico tutti gli oneri relativi. L'inadempimento di tale obbligo è motivo di sospensione del pagamento del corrispettivo pattuito. A richiesta, il gestore è tenuto a produrre al Settore copia delle buste paga del personale utilizzato.
6. La mancata applicazione dei contratti di lavoro, come sopra richiamati, la violazione di norme, il mancato pagamento dei salari mensili o il mancato versamento dei contributi previdenziali o assicurativi, per qualsiasi ragione, sono motivi di rescissione del contratto di affidamento del servizio. In tal caso il Comune, dopo aver provveduto ad incamerare il deposito cauzionale, si riserva la facoltà di tutelare i propri interessi nelle sedi competenti.
7. In riferimento alla regolarità retributiva l'Appaltatore deve consegnare semestralmente al Responsabile del Servizio idonea documentazione da cui risulti l'applicazione integrale del contratto di lavoro, anche sotto forma di autocertificazione. In riferimento alla regolarità contributiva, si provvederà all'acquisizione d'ufficio dei documenti unici di regolarità contributiva (DURC) secondo le periodicità previste dalla normativa vigente.
8. Il gestore è obbligato a presentare al competente Servizio, sin dall'inizio della gestione, il piano delle misure di sicurezza fisica dei lavoratori relativamente ai procedimenti e alle cautele necessarie per garantire la vita e l'incolumità del personale addetto ai lavori ed ai terzi, nonché per evitare danni ai beni della struttura. Resta inteso che la Cooperativa è sempre l'unica e diretta responsabile di eventuali omissioni e conseguenze e che a tale scopo dovrà nominare un responsabile della sicurezza antinfortunistica ai sensi della normativa contenuta nel decreto legislativo 81/2008.
9. Il personale di servizio dovrà mantenere un comportamento riguardoso e corretto, garantendo riservatezza assoluta relativamente a tutto ciò di cui venisse a conoscenza nel rapporto con gli utenti, in piena osservanza dell'attuale legge sulla privacy e successive modifiche e integrazioni.

CAPO IV - GESTIONE DEL SERVIZIO

Articolo 12 - Gestione e variazione del servizio

1. È fatto assoluto divieto di subappaltare l'espletamento del servizio oggetto del presente capitolato.
2. L'Appaltatore adopererà ogni rimedio, proponendo soluzioni alternative per evitare interruzione del servizio stesso, causato anche da eventuali scioperi del proprio personale dipendente.
3. La stazione appaltante può introdurre variazioni al contratto nei seguenti casi:
 - a) per esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni legislative e regolamentari;

- b) per cause impreviste e imprevedibili, accertate dal responsabile del procedimento o per l'intervenuta possibilità di utilizzare risorse non esistenti al momento in cui ha avuto inizio la procedura di selezione del contraente che possono determinare, senza aumento di costo, significativi miglioramenti nella qualità delle prestazioni eseguite (ex art.106 comma 1 lettera c) del D.Lgs 50/2016);
 - c) per la presenza di eventi inerenti alla natura e alla specificità dei luoghi sui quali si interviene, verificatisi nel corso di esecuzione del contratto;
 - d) nell'esclusivo interesse della stazione appaltante, le varianti, in aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento o alla migliore funzionalità delle prestazioni oggetto del contratto, entro i limiti e condizioni stabilite dall'art.106 del D.Lgs 50/2016;
4. L'appaltatore, nei casi elencati nel precedente articolo, lettere a), b), c), è pertanto tenuto ad eseguire il servizio sia per le maggiori come per le minori quantità, nei limiti di 1/5 del valore contrattuale, senza avere diritto a reclamare, per tale motivo, indennità o compensi di sorta fatta eccezione, in caso di incremento del servizio, del corrispettivo per la maggiore quantità di prestazioni richieste. In questo caso il corrispettivo sarà attribuito alle medesime condizioni contrattuali pattuite per l'intero servizio. Nel caso in cui la variazione superi tale limite, la stazione appaltante procede alla stipula di un atto aggiuntivo al contratto principale dopo aver acquisito il consenso dell'appaltatore.
5. Il monte ore indicato per ognuna delle tipologie di assistenza, potrà subire variazioni, in aumento o in diminuzione, fino a concorrenza del quinto del valore del contratto - ai sensi dell'art. 106, comma 12, del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 - in considerazione del fabbisogno del servizio richiesto e delle esigenze dell'Amministrazione.

Articolo 13 - Interruzione del servizio

1. Le prestazioni previste dal presente Capitolato sono considerate a tutti gli effetti servizi di pubblico interesse e per nessuna ragione potranno essere sospese o abbandonate, nemmeno durante eventuali contestazioni tra le parti.
2. All'interruzione del servizio conseguono le relative responsabilità di qualsiasi natura.
3. Alla scadenza naturale del contratto il gestore uscente proseguirà il servizio fino alla piena operatività del subentrante.

Articolo 14 - Durata di affidamento del Servizio

1. L'appalto decorrerà dal 1 Aprile 2023 e avrà durata di un anno e decadrà di pieno diritto, senza necessità di alcuna comunicazione, preavviso o messa in mora da parte del Comune alla sua scadenza naturale al 31 marzo 2024. Il Comune si riserva la facoltà di prorogare il contratto alle stesse condizioni per una seconda annualità, dal 1 aprile 2024 fino al 31 marzo 2025. La ditta affidataria si impegna, nelle eventuali more del completamento delle procedure per l'assegnazione del servizio, a continuare a erogare il servizio alle stesse condizioni fino a ulteriori 6 mesi rispetto alla scadenza massima del 31 marzo 2025 (fino al 30 settembre 2025), su richiesta dell'ente aggiudicatore effettuata prima della scadenza del contratto. La stazione appaltante può autorizzare, ai sensi dell'art. 32 comma 8 del d.lgs. 50/2016, l'esecuzione d'urgenza del contratto.
2. Il gestore si impegna a garantire la prosecuzione della concessione e la conseguente continuità dei servizi in oggetto, anche nei casi di risoluzione o recesso del contratto nelle more del passaggio ad una nuova gestione.
3. Nel caso in cui alla scadenza della gestione del servizio il Comune non avesse perfezionato o concluso la procedura di gara per il riaffidamento del servizio medesimo, il gestore è tenuto, previa comunicazione al Comune, alla prosecuzione della gestione alle condizioni del contratto

in atto per il periodo di tempo necessario a concludere il procedimento di affidamento.

Articolo 15 - Corrispettivo contrattuale del servizio

1. Il corrispettivo dovuto dal Comune all'appaltatore per il puntuale svolgimento di tutte le tipologie di assistenza è corrispondente a quello orario offerto in sede di gara dalla Cooperativa medesima in relazione al numero di ore di servizio effettivamente prestate, oltre IVA se dovuta, a partire dalla seguente base di gara
2. Non sono stati rilevati rischi da interferenza ai sensi dell'art. 26, comma 3, del D.Lgs. n. 81/2008 e, pertanto, l'importo degli oneri per la sicurezza dovuta ai rischi di interferenza è pari a zero.
3. Il pagamento del corrispettivo avverrà mediante pagamento delle fatture erogate con cadenza mensile e liquidate non oltre 60 giorni, previa verifica di conformità delle prestazioni effettuate, in termini di quantità e qualità, rispetto alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali, da parte del direttore dell'esecuzione. Il gestore del servizio è tenuto a predisporre assieme al documento di fatturazione un prospetto riepilogativo mensile contenente l'indicazione delle ore effettivamente svolte dal personale, distinte per ciascuna figura professionale.

L'Amministrazione comunale procede al pagamento delle prestazioni effettivamente realizzate in base alla fatturazione, tenendo conto della ritenuta dello 0,5% di cui all'art. 30, comma 5 bis, del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50. A seguito della verifica di conformità delle prestazioni effettuate, l'Amministrazione potrà procedere a richieste di emissione di nota di credito/addebito. Le ritenute effettuate nel corso dell'esecuzione del contratto saranno svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte dell'Amministrazione comunale del certificato di verifica di conformità definitiva, previa acquisizione del documento unico di regolarità contributiva. In caso di presentazione di fattura irregolare da parte dell'Appaltatore, il pagamento verrà sospeso dalla data di contestazione della stessa da parte dell'Amministrazione comunale. La liquidazione dei corrispettivi avverrà previo controllo, da parte dell'Amministrazione comunale, del versamento dei contributi assicurativi e previdenziali da parte dell'Appaltatore.

4. Con tale pagamento l'Aggiudicataria s'intende compensata di qualsiasi suo avere o pretendere dal Comune per i servizi di cui trattasi, senza alcun diritto a nuovi e maggiori compensi, in tutto essendo soddisfatto dal Comune con il pagamento dei predetti corrispettivi per la tipologia e il numero delle prestazioni autorizzate ed effettuate. S'intendono compresi nel corrispettivo dovuto:
 - a. le dotazioni degli operatori e per i dispositivi di protezione occorrenti per l'espletamento dei servizi, nonché le spese di missione e viaggio del personale per raggiungere la sede di servizio.
 - b. le riunioni periodiche e gli incontri di programmazione, monitoraggio, coordinamento degli operatori sia all'interno dell'aggiudicataria, sia con il responsabile comunale dell'esecuzione del contratto.
 - c. la redazione di relazioni di servizio relative ai minori in carico, ove richieste dal servizio sociale professionale dell'ente.

Il monte ore individuato (e di conseguenza il corrispettivo annuo) è frutto di una stima relativa al presumibile fabbisogno da parte dell'Amministrazione nell'arco temporale di durata del contratto. La predetta stima non è in alcun modo impegnativa, né vincolante per l'Amministrazione nei confronti dell'aggiudicatario del Contratto. Ne consegue che il Fornitore non potrà pretendere alcunché nel caso in cui alla scadenza dei termini contrattuali la fornitura non dovesse raggiungere l'importo sopra indicato. Le quantità effettive di prestazioni da fornire saranno, pertanto, determinate fino a concorrenza del predetto importo massimo. Nel caso in cui prima del decorso del termine di durata del contratto, sia esaurito il predetto importo massimo, il Comune si riserva di incrementare tale quantitativo, alle stesse condizioni, fino alla concorrenza di un quinto ai sensi dell'art. 106, comma 12, del D.Lgs. n. 50/2016.

5. Dal compenso mensilmente dovuto sarà decurtato l'importo della sanzione eventualmente irrogata per irregolarità del servizio regolarmente accertata e notificata.

Articolo 16 - Oneri ed obblighi diversi a carico del gestore

1. Oltre agli oneri ed obblighi derivanti da leggi vigenti ed a quelli specificati nelle altre parti del presente capitolato, sono a carico del gestore gli oneri ed obblighi seguenti, dei quali deve tener conto nel formulare la propria offerta:
 - a) l'osservanza delle norme per la prevenzione di infortuni e incendi e dei regolamenti di igiene e quant'altro necessario per prevenire ed evitare il verificarsi di incidenti;
 - b) l'adozione dei provvedimenti che riterrà necessari per garantire l'incolumità del personale addetto, degli ospiti e di terzi presenti nella struttura;
 - c) l'osservanza dei contratti collettivi di lavoro, delle disposizioni legislative e regolamenti in vigore e di quelleche potranno intervenire nel corso dell'appalto relative all'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, le previdenze per la disoccupazione involontaria, l'invalidità e la vecchiaia, nonché il pagamento di ogni contributo, assegni familiari, indennità di liquidazione, licenziamento e di ogni altro contributo e di indennità previsti dalla legislazione vigente e da sue successive modificazioni ed integrazioni;
 - d) spese di gare e di contratto, di bollo, di registro, di scritturazione e copia nonché tutte le altre tasse e le imposte presenti e future inerenti ed emergenti dal servizio;
 - e) osservanza delle norme in materia di prevenzione, protezione e sicurezza sul lavoro contenute del Decreto Lg.vo n. 81 del 2008 e s.m.i.;
 - f) restando invariate l'organizzazione e le attività oggetto dell'appalto così come descritte nel presente capitolato, trova integrale applicazione l'art. 37, lett. b, del C.C.N.L. delle Cooperative Sociali, il quale obbliga l'impresa subentrante ad assumere, nei modi e condizioni previste da leggi vigenti, ferma restando la risoluzione del rapporto di lavoro da parte dell'impresa cessante, il personale già in forza sull'appalto. Le imprese interessate prenderanno preventivi accordi per effettuare il passaggio diretto delle lavoratrici e dei lavoratori addetti all'appalto alle dipendenze dell'impresa subentrante;

Articolo 17 - Rispetto della normativa prevista dal Decreto leg.vo 81/2008

1. La ditta aggiudicataria è obbligata a presentare al Settore comunale competente, sin dall'inizio della gestione, il piano delle misure di sicurezza dei lavoratori relativamente ai procedimenti ed alle cautele necessarie per garantire l'incolumità e la salute degli utenti che usufruiscono del servizio e del personale addetto ai lavori. Resta inteso che la ditta aggiudicataria è sempre l'unica e diretta responsabile di eventuali omissioni e negligenze relative a quanto riportato al precedente capoverso. Risulta chiaro che la ditta aggiudicataria dovrà svolgere il servizio nel pieno rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. 81/2008 relativamente a sicurezza sui luoghi di lavoro e dalla vigente normativa in materia di alcol e di problemi alcol correlati (legge 125/2001); in particolare dovrà comunicare il nominativo del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione e del medico competente oltre, su richiesta, a mettere a disposizione della stazione appaltante tutta la documentazione riguardante la corretta applicazione delle suddette normative.
2. Il gestore è tenuto, altresì, alla redazione ed aggiornamento del Documento di Valutazione dei Rischi, previsto dal decreto leg.vo 81/2008 e s.m.i. ed a fornire ai propri lavoratori, inseriti nel servizio oggetto del presente Capitolato d'oneri, i necessari dispositivi di protezione individuale, nonché adeguata formazione, informazione ed addestramento, oltre all'organizzazione dei servizi ritenuti opportuni per la gestione delle emergenze tra cui figurano l'antincendio e il primo soccorso, anche attraverso la definizione e la prova delle procedure di

emergenza ed evacuazione e la garanzia che persone adeguatamente formate alla gestione dell'antincendio e del pronto soccorso siano costantemente presenti durante l'erogazione del servizio, presso tutti i siti oggetto dell'appalto. Tali procedure, ovviamente, dovranno garantire sia gli utenti che il personale coinvolto dall'erogazione del servizio stesso. I documenti di valutazione del rischio eventualmente previsti dalla vigente normativa dovranno essere presenti presso i luoghi di erogazione del servizio.

3. La violazione degli obblighi previsti nel presente articolo, accertata dal Comune e debitamente contestata, sarà considerata quale grave violazione degli obblighi contrattuali e legittimerà la risoluzione dell'affidamento, salva ogni più grave conseguenza di legge.

Articolo 18 - Responsabilità ed assicurazioni

1. L'operatore aggiudicatario del servizio non può interrompere o sospendere il servizio, nemmeno per effetto di contestazioni che dovessero sorgere fra le parti. Il servizio deve essere garantito sempre e comunque, anche a fronte di ogni possibile evenienza (sciopero personale, difficoltà di approvvigionamento, mancato funzionamento per guasti delle attrezzature elettriche adibite alle pulizie, ecc.). In caso di interruzione o sospensione del servizio, l'ente si riserva la facoltà di incaricare altro operatore per lo svolgimento del medesimo servizio, anche ad un prezzo superiore, a spese e a danni dello stesso operatore aggiudicatario. Per quanto non previsto e pattuito le parti faranno riferimento agli art. 1677 del Codice Civile.
2. L'aggiudicatario del servizio è responsabile dei danni che dovessero occorrere agli ospiti, agli operatori o a terzi nel corso dello svolgimento della gestione oggetto del presente Capitolato pertanto, dovrà provvedere a stipulare a proprie spese le polizze assicurative previste dal presente Capitolato (art.24).

Articolo 19 - Controlli e verifiche

1. Il Comune tramite il competente Servizio si riserva il diritto di verificare in qualsiasi momento e a suo insindacabile giudizio, modalità, qualità ed effettività delle prestazioni svolte come disciplinate dal presente Capitolato, nonché l'osservanza di quanto in esso e nel contratto di aggiudicazione disposto.
2. Il controllo e la verifica costituiscono una facoltà e non un obbligo: la mancata effettuazione del controllo in nessun modo riduce o annulla le eventuali responsabilità del gestore.
3. Per ogni servizio previsto dal presente Capitolato non correttamente erogato o non garantito, accertato e contestato per iscritto, il Comune potrà applicare a carico della ditta aggiudicataria la sanzione prevista all'art. 22 del presente Capitolato.

CAPO V - PENALITÀ, RISOLUZIONE, CONTROVERSI E NORME FINALI

Articolo 20 - Rilievi dell'Amministrazione Comunale

1. Il Comune farà pervenire al gestore del servizio, per iscritto, le osservazioni, le eventuali contestazioni rilevate a seguito del controllo e le conseguenti prescrizioni. Entro 8 giorni dal ricevimento della comunicazione, l'appaltatore è tenuto ad ottemperare a tali prescrizioni o a presentare le controdeduzioni, fatto salvo i casi di emergenza per i quali si dovrà provvedere immediatamente.
2. Nell'ipotesi di mancata ottemperanza alle prescrizioni, mancata presentazione delle controdeduzioni o qualora le medesime vengano dal Comune ritenute non sufficientemente

probanti, l'Ente sarà libero di agire nei modi e nelle sedi che riterrà più opportune per la tutela del servizio e la salvaguardia del benessere e della salute dei soggetti assistiti.

Articolo 21 - Inadempienze

1. Qualora fossero rilevate inadempienze rispetto a quanto previsto dalle norme di legge, dal contratto e dal presente capitolato, l'Amministrazione invierà formale diffida con descrizione analitica e motivata delle contestazioni addebitate e con invito a conformarsi alle prescrizioni violate. Entro 8 giorni dal ricevimento della comunicazione, il Gestore è tenuto ad ottemperare a tali prescrizioni o a presentare le controdeduzioni, fatti salvi i casi di emergenza per i quali si dovrà provvedere immediatamente.
2. Nell'ipotesi di mancata ottemperanza alle prescrizioni, mancata presentazione di controdeduzioni o qualora le medesime vengano dal Comune ritenute non sufficientemente probanti, si procederà a detrarre una penalità giornaliera pari allo 0,3 per mille dell'ammontare netto contrattuale - fatto salvo il limite previsto dal comma 3 dell'art. 145 del DPR n. 207/2010 - dopo n. 2 richiami scritti per i quali non siano pervenute o non siano state accolte le giustificazioni addotte dal Gestore.
3. L'Amministrazione potrà procedere al recupero della penale anche mediante trattenuta sulla garanzia definitiva che dovrà essere immediatamente reintegrata.
4. L'applicazione delle penalità non esclude la richiesta del maggior danno subito a causa del disservizio verificatosi.

Articolo 22 - Risoluzione del contratto

Oltre a quanto previsto dagli artt. 1453 e seguenti del codice civile, il Committente potrà risolvere di diritto il Contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore per iscritto, e senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, nei casi previsti dall'art. 12 delle Condizioni Generali di Contratto di CONSIP, nonché nei seguenti ulteriori casi:

- fallimento della ditta;
- recidiva, per almeno tre volte nel corso di un anno, nelle inadempienze relative alla regolare esecuzione del servizio.

Per qualsiasi ragione si addivenga alla risoluzione del contratto, il gestore sarà tenuto al risarcimento di tutti i danni diretti e indiretti ed alle maggiori spese alle quali il Comune dovesse andare incontro per il rimanente periodo contrattuale sia in caso di esercizio diretto che in caso di nuovo appalto del servizio.

Il contratto è invece risolto "*ipso facto ed iure*" a insindacabile giudizio del Comune e con semplice comunicazione scritta, nei seguenti casi:

- in casi di subappalto totale o parziale del servizio senza preventiva autorizzazione del Comune;
- in caso di danneggiamento volontario di cose o beni del Comune;
- in caso di divulgazione di notizie e/o documenti relativo allo svolgimento delle attività e/o allo stato degli utenti del servizio;
- in caso di abbandono di fatto del servizio senza giustificato motivo;
- quando incorra in grave e provata indegnità;
- in caso di inadempimento contrattuale che comporti disservizi per il Comune;
- per gravi violazioni degli obblighi contrattuali non sanate dal gestore del servizio nonostante diffide formali del Comune;
- per l'impiego di personale non sufficiente e non idoneo a garantire il livello di efficienza del servizio;

- per indebita riscossione di somme dagli utenti, ovvero di riscossione della pensione per delega dell'utente o di amministrazione di qualsiasi bene di proprietà dell'utente anche mediante delega;
- in caso di gravi inadempienze di prescrizioni legali riguardanti privacy, sicurezza alimentare, sicurezza sul luogo di lavoro.

Qualsiasi danno provocato al Comune in dipendenza del rapporto oggetto l'appalto comporterà l'obbligo di risarcimento da parte del soggetto gestore. Le penali ed il risarcimento danni di cui al presente articolo sono recuperate trattenendo la relativa somma sulla cauzione definitiva fino a concorrenza della somma da recuperare.

In caso di risoluzione del Contratto, il Fornitore si impegna comunque a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità dei Servizi a favore del Punto Ordinante.

Articolo 23 - Recesso e sospensione del servizio

L'Amministrazione si riserva la facoltà, in dipendenza di provvedimenti di disattivazione e/o di riorganizzazione strutturale del servizio stesso o di sopravvenute esigenze di interesse pubblico, di ridurre o di sospendere senza limiti di tempo il servizio oggetto d'appalto, previo preavviso alla controparte a mezzo PEC con anticipo di tre mesi sulla data prevista per l'interruzione del rapporto, senza che l'aggiudicataria possa pretendere il corrispettivo mensile o altra indennità di sorta.

Qualora il servizio debba essere interrotto con urgenza per causa di forza maggiore, a tutela degli utenti, per esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni legislative, per cause imprevedibili, per motivi di salvaguardia della salute pubblica, l'aggiudicataria non può pretendere corrispettivo mensile o altre indennità di sorta (al soggetto affidatario potranno eventualmente essere riconosciuti i cosiddetti costi fissi dello stesso). Qualora la riduzione del servizio sia di una percentuale superiore al 20% dell'appalto, l'Impresa potrà avvalersi della facoltà di recesso entro 60 giorni.

In caso di disattivazione definitiva o soppressione del servizio a qualunque causa dovuta, è facoltà dell'Amministrazione di recedere dal contratto dandone comunicazione alla Ditta mediante PEC con preavviso di tre mesi. In tal caso, alla Ditta sarà attribuito, anche in deroga all'articolo 1671 del Codice Civile, a tacitazione di ogni sua pretesa in ordine al recesso, solo l'intero corrispettivo del mese nel quale il recesso ha avuto effetto.

Si rammenta infine la possibilità di recesso di cui all'art. 1 comma 13 del D.L. n. 95 del 06.07.2012, convertito con modificazioni nella L. 7/8/2012 n. 135, nell'ipotesi di servizio attivo in convenzione CONSIP, con le relative disposizioni normative.

Articolo 24 - Cauzione definitiva e assicurazioni RC

1. Prima della stipula del contratto l'aggiudicatario è tenuto:

- a prestare "garanzia definitiva" nella misura e con le modalità previste dall'art.103 del D.Lgs 50/2016;
- a stipulare specifica polizza assicurativa R.C., comprensiva della Responsabilità Civile verso terzi (RCVT), con esclusivo riferimento all'appalto in questione, con massimale per sinistro non inferiore ad € 500.000,00. (cinquecentomila/00) e con validità non inferiore alla durata del servizio. In alternativa alla stipulazione della polizza che precede, l'aggiudicatario potrà dimostrare l'esistenza di una polizza RC, già attivata, avente le medesime caratteristiche indicate per quella specifica. In tal caso, si dovrà produrre un'appendice alla stessa, nella quale si espliciti che la polizza in questione copra anche il servizio svolto per conto del Comune di Grottammare, precisando che non vi sono limiti al numero di sinistri, e che il massimale per sinistro non è inferiore ad € 500.000,00 (cinquecentomila/00). L'aggiudicatario si impegna ad esibire annualmente copia della

quietanza del premio annuo pagato alla scadenza.

Articolo 25 - Stipula ed esecuzione del contratto

1. La stipula del contratto avrà luogo dopo la comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione definitiva e secondo le modalità previste dalle vigenti disposizioni normative.
2. L'Amministrazione comunale potrà chiedere l'esecuzione anticipata del servizio disciplinato dal presente capitolato in pendenza della stipula del contratto e secondo le vigenti disposizioni di legge.
3. Qualsiasi spesa inerente alla stipula del contratto per l'affidamento del servizio, nessuna eccettuata o esclusa, sarà a carico della ditta aggiudicataria.
4. L'Amministrazione comunale, prima dell'esecuzione del contratto, provvederà a nominare un direttore dell'esecuzione con il compito di monitorare il regolare andamento dell'esecuzione del contratto. Il nominativo del direttore dell'esecuzione del contratto verrà comunicato tempestivamente alla ditta aggiudicataria.
5. Il Responsabile del procedimento, nei termini di legge, autorizza il direttore dell'esecuzione a dare avvio all'esecuzione della prestazione. L'esecutore è tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite dalla stazione appaltante per l'avvio dell'esecuzione del contratto. Qualora l'aggiudicatario non adempia, la stazione appaltante ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto.
6. Nessuna variazione o modifica al contratto può essere introdotta dall'appaltatore in fase di esecuzione del contratto se non è disposta dal direttore dell'esecuzione del contratto e preventivamente approvata dalla stazione appaltante. Le modifiche non previamente autorizzate non danno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e, ove il direttore dell'esecuzione lo giudichi opportuno, comportano la rimessa in pristino, a carico dell'appaltatore, della situazione originaria preesistente, secondo le disposizioni del direttore dell'esecuzione.
7. L'esecuzione dell'appalto è soggetta a verifica di conformità al fine di accertarne la regolare esecuzione rispetto alle condizioni ed ai termini stabiliti nel contratto. La verifica di conformità è effettuata nei termini e con le modalità stabilite dall'art. 102 del d.lgs. n. 50/2016 e dalle relative norme di attuazione.

Articolo 26 - Obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari

1. Il gestore assumerà tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.
2. Il gestore si impegna altresì a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura- ufficio territoriale del Governo della provincia di Ascoli Piceno della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Articolo 27 - Inefficacia di clausole e/o patti aggiuntivi

1. Nessun eventuale accordo verbale che comporti aggiunte e/o modifiche, di qualsiasi specie e/o natura al contenuto del contratto, potrà avere efficacia se non tradotto in forma scritta, secondo quanto previsto dalle vigenti norme di legge.

Articolo 28 - Domicilio e Foro competente

1. A tutti gli effetti contrattuali e di legge la ditta aggiudicataria è tenuta a comunicare l'elezione del domicilio nel territorio del Comune di Grottammare.
2. Per qualsiasi controversia inerente al contratto ove il Comune fosse attore o convenuto, resta inteso fra le parti la competenza del Foro di Fermo, con rinuncia di qualsiasi altro.

Articolo 29 - Rispetto Reg. UE 2016/679. Privacy.

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 ed in relazione alle informazioni di cui si entrerà in possesso, ai fini della tutela delle persone e altri soggetti in materia di trattamento di dati personali, si informa quanto segue:

1. Finalità del trattamento. I dati personali saranno utilizzati dagli uffici nell'ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa.
2. Modalità del trattamento. I dati saranno trattati dagli incaricati sia con strumenti cartacei sia con strumenti informatici a disposizione degli uffici.
3. Conferimento dei dati. Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria; in caso di rifiuto non sarà possibile procedere all'accettazione e alla successiva trattazione della pratica.
4. Ambito di comunicazione. I dati potranno essere comunicati a terzi nei casi previsti della Legge 7 agosto 1990, n. 241 ("Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi") ove applicabile, e in caso di controlli sulla veridicità delle dichiarazioni (art. 71 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 ("Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa").
5. Titolare del Trattamento. Il titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Grottammare.
6. Responsabile della Protezione dei Dati. I dati di contatto del Responsabile della Protezione dei Dati sono reperibili nel sito web comunale alla pagina <https://www.comune.grottammare.ap.it/responsabile-della-protezione-dei-dati-rdp>.
7. Diritti dell'interessato. L'interessato può in ogni momento esercitare i diritti di accesso, di rettifica, di aggiornamento e di integrazione dei dati come previsto dagli articoli dal 15 al 22 del Regolamento UE n. 2016/679. Per esercitare tali diritti tutte le richieste devono essere rivolte al "Servizio Segreteria, Affari Generali, Concessioni Cimiteriali, Protocollo, Notifiche" del Comune di Grottammare.

Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria; in caso di rifiuto non sarà possibile procedere all'accettazione e alla successiva trattazione della pratica.

La ditta affidataria sarà automaticamente responsabile del trattamento dei dati di cui potrà venire a conoscenza nell'espletamento del servizio come descritto nel presente capitolato; riconosce che i dati che tratterà nell'espletamento dell'incarico ricevuto sono dati personali e, come tali, sono soggetti all'applicazione del Regolamento europeo (UE) 2016/679 (GDPR). Si impegna a:

- ottemperare agli obblighi previsti dal Regolamento europeo rispettando le disposizioni previste;
- agire in modo lecito e secondo correttezza verificando che i dati trattati siano esatti, pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità per le quali vengono raccolti e successivamente trattati.

Articolo 30 - Norme finali

1. La ditta non dovrà trovarsi in nessuna delle condizioni di esclusione previste dalla legge.
2. Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1341 del codice civile il legale rappresentante della ditta dichiara espressamente di riconoscere ed accettare integralmente le clausole contrattuali previste nel presente capitolato.